



**COMUNE DI ROVERÈ DELLA LUNA
(Provincia di Trento)**

38030 ROVERÈ DELLA LUNA (TN) - Piazza Unità d'Italia, 4
Tel. 0461/658524 - Fax 0461/659095 - Codice Fiscale 00309060226
E-mail: segreteria@comune.roveredelaluna.tn.it
Posta certificata: protocollo.comune.roveredl@legalmail.it



Prot. n. 3389 dd. 31.05.2017

BANDO D'ASTA PUBBLICA

per l'affidamento in concessione della coltivazione della CAVA DI INERTI denominata "ISCHIELLO – SORT DELL'ISCHIA" C.C. Roverè della Luna pp. ff. 390/1 – 390/10 – in disponibilità al Comune di Roverè della Luna – indizione di asta pubblica ai sensi dell'art. 19 della L.p. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. – art. 12 L.p. 24 ottobre 2006 n. 7 e s.m. in conformità al piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali.

In esecuzione della deliberazione giunta n. 62 di data 25.05.2017 si indice asta pubblica per la concessione della coltivazione e sfruttamento **della cava di inertì "Ischiello – Sort dell'Ischia" C.C. Roverè della Luna pp. ff. 390/1 – 390/10, di proprietà comunale**, come da progetto a firma del dott. ing. Daniele Sartorelli, ed in ottemperanza alle prescrizioni del Comitato Tecnico Interdisciplinare.

La concessione riguarda la coltivazione della cava di inertì denominata "Ischiello – Sort dell'Ischia", sulle seguenti particelle fondiari in C.C. Roverè della Luna, pp. ff. 390/1 – 390/10, tutte di proprietà del Comune di Roverè della Luna.

Il concessionario sarà tenuto a svolgere l'attività di coltivazione della presente cava di inertì alle condizioni stabilite dal disciplinare di concessione, messo a disposizione unitamente al presente bando e che formerà parte integrante e sostanziale del contratto, nonché in conformità al progetto di coltivazione a firma dell'Ing. Daniele Sartorelli e alle prescrizioni dettate dai pareri e dai provvedimenti emanati dai Servizi Provinciale competenti.

Il progetto di coltivazione della cava prevede un volume coltivabile presunto pari a circa **121.785 mc**. Il canone annuo di concessione, ai sensi dell'art. 12 della L.P. 7/2006 e s.m. è determinato moltiplicando il volume di materiale estratto nell'anno e per il prezzo unitario di aggiudicazione per mc.

Il canone annuo minimo è dovuto anche quando la quantità estratta è inferiore a quella minima.

Il canone sarà soggetto ad aggiornamento annuale in base agli indici ISTAT di variazione del costo della vita sull'anno precedente.

Pertanto come definito dal progetto di coltivazione **di durata di anni 5 (cinque) dalla data di consegna della cava a seguito della stipulazione del contratto**, prorogabili dall'Amministrazione Comunale per motivate ragioni, e dalla perizia di stima del materiale calcareo, a firma dello stesso Ing. Daniele Sartorelli, la concessione ha ad oggetto:

MC PRESUNTI DA ESTRARRE	PROGETTO	PREZZO A BASE D'ASTA	DURATA
121.785	Coltivazione cava Ischiello	€ 2,30	Anni 5

Il canone annuo minimo netto che la Ditta dovrà versare al Comune non potrà mai essere inferiore alla cifra di € 56.000,00.

L'aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che **formularà l'offerta economicamente più vantaggiosa** per l'amministrazione.

Sono ammesse soltanto **offerte in aumento** rispetto al prezzo fissato a base d'asta. Non sono ammesse offerte pari ovvero in diminuzione rispetto al prezzo fissato a base d'asta.

La procedura di gara è disciplinata dal presente bando nonché dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, con particolare riferimento alla L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m., recante la "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento", dalla L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m., recante "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazione della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012", dal Regolamento di attuazione della L.P. n. 23/1990 approvato con D.P.G.P. 22.05.1991 n. 10-40/Leg. e s.m., in conformità a quanto disposto dall'art. 12 della L.P. 24.10.2006 n. 7 e s.m. (L.P. sulle cave). In quanto compatibile con le disposizioni della L.P. n. 23/1990 e s. m. e per quanto non diversamente disposto dal presente bando, si applica anche il D. Lgs. n. 50/2016.

§ 1. INOLTRO DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA

Il concorrente che intenda partecipare alla gara di cui al presente bando dovrà far pervenire,

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO 26 giugno 2017

secondo le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando specificatamente a: **Comune di Roverè della Luna – piazza Unità d'Italia, 4 - 38030 Roverè della Luna (TN)** un plico (plico di invio), chiuso e debitamente sigillato con ceralacca o altro sistema idoneo a garantire l'integrità e la segretezza dell'offerta, riportante sui lembi di chiusura, il nome, ovvero la ragione/denominazione sociale dell'offerente, e contenente la documentazione di cui al prosieguo.

Sull'esterno del plico deve essere riportata la seguente dicitura: **"Offerta per la gara del giorno 27 giugno 2017 - ore 15.00 relativa alla concessione per la coltivazione della cava di inerti denominata "Ischiello – Sort dell'Ischia" C.C. Roverè della Luna pp. ff. 390/1 – 390/10.**

Detto plico deve essere spedito in uno dei seguenti modi:

- a) mediante raccomandata del servizio postale;
- b) mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati;
- c) mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Roverè della Luna, piazza Unità d'Italia, 4 – 38030 -(Tn) il quale ne rilascia apposita ricevuta (per il rispetto del termine farà fede la data di ricevimento al protocollo del Comune in orario di apertura : dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, il mercoledì anche il pomeriggio dalle ore 15.30 alle 16.30).

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione invita esplicitamente le Imprese offerenti ad inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi ad evitare la consegna o l'inoltro ad Uffici diversi dall'Ufficio Protocollo sopra specificato.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno ammesse alla gara le Imprese i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato, e questo

anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato.

§ 2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Possono presentare offerta le imprese singole, consorzi di cui agli artt. 2602 e seguenti del codice civile, consorzi di cooperative o di imprese artigiane, nonché raggruppamenti temporanei tra i soggetti di cui sopra, in possesso di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato Agricoltura nel settore dell'attività estrattiva delle cave.

A norma dell'art. 48 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi stabili), sono tenuti a indicare in sede di offerta (salvo che non partecipino in proprio), per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

A norma dell'art. 48, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) e e) del D. Lgs. n. 50/2016 (raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli associati.

Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera m), del D. Lgs. n. 50/2016, è vietata la partecipazione di imprese controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile o che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla procedura, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita da ciascuna Impresa, in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

Tutti i concorrenti che risultino partecipare in violazione del suddetto divieto saranno **esclusi dalla gara**.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3 lettera c), della L. P. 23/1990 e s. m., per essere ammessi alla gara i soggetti interessati dovranno dimostrare, a pena di esclusione, di essere in possesso del seguente requisito:

assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016

Articolo 80 Motivi di esclusione

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese, tutte le Imprese costituenti il raggruppamento devono possedere il requisito di cui sopra. In caso di Consorzio (salvo che non partecipi in proprio), il requisito di cui sopra deve essere posseduto sia dal Consorzio che da tutte le Imprese per conto delle quali il Consorzio partecipa alla gara.

Si ricorda infine che, a norma dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 30 marzo 2011 n. 165 e s.m., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche

amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati a essi riferiti.

In applicazione della disposizione normativa sopra citata, sono **escluse dalla gara** le Imprese che nei tre anni precedenti la pubblicazione del presente bando hanno concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, laddove le Imprese stesse siano state destinatarie dell'attività della pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, **pena l'esclusione** dalla gara.

Le imprese straniere aventi sede in uno stato dell'Unione Europea sono ammesse alle condizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, su presentazione delle attestazioni ivi previste (in italiano o con traduzione giurata).

§ 3. CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA

L'aggiudicazione verrà disposta con il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** pertanto dovrà essere presentata nel plico oltre alla dichiarazione in ordine ai requisiti di carattere generale una busta contenente l'offerta tecnica e una busta contenente l'offerta economica.

§ 4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

4.1. BUSTA OFFERTA TECNICA E BUSTA OFFERTA ECONOMICA

Nel **PLICO ESTERNO** di cui al **paragrafo 1** dovrà essere inserita, **a pena di esclusione** la seguente documentazione:

- a) - **richiesta di ammissione alla gara** comprensiva di autocertificazione riguardante i requisiti di cui al sottostante punto 4.2 (vedi ***fac-simile allegato 1***)
- (*in caso di associazioni temporanee di imprese*) dichiarazione di partecipazione alla gara ed impegno a costituire l'associazione secondo le modalità di cui all'art. 24 della L.P. 23/90 e ss.mm..
 - **cauzione provvisoria** come descritta al paragrafo § 5 (da redarsi secondo le modalità del ***fac-simile allegato 2***).
- b) **BUSTA CONTENENTE L'OFFERTA TECNICA**: trattasi di **apposita relazione tecnica** in cui dovrà essere specificato in modo dettagliato:
- misure adottate a tutela del lavoro nelle attività di coltivazione e lavorazione dei materiali di cava attraverso azioni volte a garantire i diritti dei lavoratori, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro
 - modalità di transito dei mezzi utilizzati nell'attività di cava a salvaguardia del centro del paese di Roverè della Luna
 - esperienza lavorativa nel settore
- come meglio definito nel paragrafo § 6.

LA RELAZIONE di cui al sopracitato punto b) **dovrà essere inserita - a pena di esclusione - senza alcun altro documento in apposito plico sigillato con ceralacca e/o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante dell'Impresa o da un suo procuratore, sull'esterno del quale dovrà essere apposta la denominazione o ragione sociale o la ditta dell'impresa offerente e la dicitura "OFFERTA TECNICA".**

- c) **BUSTA CONTENENTE L'OFFERTA ECONOMICA** con contestuale dichiarazione che affermi:
- la completa accettazione del progetto di coltivazione della cava "Ischiello – Sort dell'Ischia" a firma dell'Ing. Daniele Sartorelli e delle relative prescrizioni dei servizi competenti della Provincia Autonoma di Trento;
 - l'accettazione integrale delle clausole del presente bando di gara e dello schema di disciplinare;
 - che il rappresentante della ditta si è recato sulla cava ed ha preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari;
 - il possesso delle qualifiche necessarie in base alla legge per l'esecuzione del Progetto;
 - l'impegno ad eseguire il Progetto secondo i principi di qualità, professionalità e correttezza;
 - di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza nonché di tutti gli oneri conseguenti alla peculiare ubicazione dei lavori;

L'offerta economica e la dichiarazione ad essa allegata (sopra esposta) dovrà essere inserita - a pena di esclusione - senza alcun altro documento in apposito plico sigillato con ceralacca e/o nastro adesivo (e/o altri strumenti idonei a garantirne l'integrità) e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante dell'Impresa o da un suo procuratore, sull'esterno del quale dovrà essere apposta la denominazione o ragione sociale o la ditta dell'impresa offerente. (vedi fac-simile allegato 5)) e la dicitura "OFFERTA ECONOMICA".

4.2. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Ai fini dell'ammissione alla gara **ESTERNAMENTE ALLE DUE BUSTE CONTENENTI LE OFFERTE** dovrà essere inserita nel plico **a pena di esclusione** dalla gara:

1. UNA DICHIARAZIONE SOSTITUIVA, in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante in grado di impegnare la società (potrà essere utilizzata la dichiarazione cumulativa di cui all'Allegato 1), successivamente verificabile, resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità dello stesso, attestante:

a) DATI IDENTIFICATIVI DELL'OFFERENTE;

b) (eventuale) FORMA DELLA PARTECIPAZIONE :

(se associazione temporanea non ancora costituita)

l'elenco delle Imprese che costituiranno il raggruppamento, l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia con riguardo alle associazioni temporanee;

In caso di consorzi , qualora non partecipino in proprio all'asta:

(se consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa;

(se consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa;

(se consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016):

l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio;

(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 45, comma 2 lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016):

l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, la quota di partecipazione al consorzio di ciascuna impresa, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente;

c) MOTIVI DI ESCLUSIONE

l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 così come specificati nel paragrafo § 2. del presente bando.

OPPURE

di trovarsi in una o più delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, indicando la relativa situazione giuridica con riferimento al motivo di esclusione.

PRECISAZIONI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:

– qualora l'operatore economico, a supporto di dichiarazioni inerenti a condanne, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative*

dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna;

– per quanto attiene all'ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente all'assenza di condanne penali di cui all'art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e del motivo di esclusione attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. (come da art. 80 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016) si rinvia a quanto stabilito da ANAC nel comunicato del suo Presidente di data 26 ottobre 2016;

– ai fini dell'applicazione dell'art. 80 comma 5 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 la Stazione appaltante si attiene a quanto stabilito da ANAC con le sue <<Linee guida n. 6 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto d'appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice">>;

– qualora l'operatore economico non abbia informazioni certe in merito alla sua situazione inerente il pagamento di imposte o contributi previdenziali, si consiglia di acquisire le relative informazioni presso l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile);

– ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, *il concetto di **conflitti di interesse** copre almeno i casi in cui il personale di un'amministrazione aggiudicatrice o di un prestatore di servizi che, anche per conto dell'amministrazione aggiudicatrice, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzare in qualsiasi modo il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto*.

N.B.

In caso di imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale o di imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale o per il caso del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio si rimanda a quanto disposto dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m. e dell'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si riportano di seguito:

- un estratto dell'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.

- l'art. 110 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016:

Art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.

Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Art. 110 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016

3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono:

a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;

b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.

4. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC.

5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:

a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;

b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

d) ALTRE DICHIARAZIONI

1. che l'impresa non versa nella situazione interdittiva di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. - ossia che nei tre anni precedenti la data del presente bando non ha concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove l'Impresa stessa sia stata destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
2. non essere soggetta all'applicazione di una delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 lettere a) e c), del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m. o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
3. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto del lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle disposizioni della legge 12 marzo 1999 n. 68, oppure che l'Impresa non è soggetta al rispetto degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 in quanto occupante meno di 15 dipendenti oppure che l'Impresa non è soggetta al rispetto degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 in quanto occupante un numero di dipendenti compreso fra 15 e 35 specificando in tale ultimo caso di non aver effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000.
4. certificato ovvero dichiarazione di iscrizione alla C.C.I.A.A nel settore di **attività estrattiva delle cave;**

A pena di esclusione:

- in caso di impresa singola (o consorzio), la dichiarazione di cui al presente punto 1) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o suo procuratore);
- in caso di raggruppamento temporaneo la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa costituente l'Associazione e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa (o suo procuratore);
- in caso di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 cc. (qualora il consorzio non partecipi in proprio all'asta), la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa consorziata e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa (o suo procuratore).

I requisiti di cui al presente punto 1) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, **pena l'esclusione.**

È in facoltà dell'offerente produrre idonea documentazione (in originale o copia conforme all'originale) in luogo della dichiarazione richiesta.

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia è estesa anche alle persone fisiche o giuridiche aventi residenza o sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

e) ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE:

Oltre alla dichiarazione sopraindicata, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo **già costituito**, devono presentare la seguente documentazione:

A. MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che l'offerta determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso;
- che il mandato stesso è gratuito e irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione al contratto;
- l'espressa indicazione della quota percentuale di partecipazione al raggruppamento;

B) PROCURA relativa al suddetto mandato risultante da atto pubblico. E' consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto redatto in tal caso esclusivamente nella forma di atto pubblico.

f) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, deve presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., o suo procuratore, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive e oggettive intervenute.

2. DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA COSTITUZIONE – a garanzia della serietà dell'offerta della CAUZIONE PROVVISORIA

La cauzione andrà inserita, **a pena d'esclusione**, nel plico di trasmissione **esternamente** alla busta contenente l'offerta tecnica ed economica.

La cauzione provvisoria copre la mancata stipula del contratto dopo l'aggiudicazione per fatto dell'aggiudicatario riconducibile a una condotta connotata da dolo o colpa grave.

L'ammontare della cauzione provvisoria, a norma dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 **è pari al 2 %** dell'importo complessivo del contratto a base di gara (calcolato sulla base di 5 anni di contratto) e quindi pari a euro 5.602,11.

Si ricorda che l'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce: "L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001. (...) Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. (...)". In applicazione della disposizione normativa citata al fine di disporre delle riduzioni ivi indicate è necessario che l'Impresa allegghi alla documentazione a comprova della costituzione della cauzione provvisoria le certificazioni sopra descritte che danno diritto alla riduzione.

La costituzione della garanzia provvisoria può avvenire mediante cauzione:

A. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il Tesoriere a titolo di pegno a favore della stazione appaltante: la relativa ricevuta deve essere presentata, **a pena di esclusione**, unitamente alla dichiarazione, sottoscritta da un soggetto fideiussore, di impegno a rilasciare, a richiesta dell'offerente e qualora questi risulti aggiudicatario, una garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto in favore della stazione appaltante.

B. La costituzione della garanzia provvisoria può avvenire altresì mediante **fideiussione**.

Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate **esclusivamente** se prestate dai seguenti soggetti:

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza dalle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (IVASS) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale;
- intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa: in tal caso e secondo quanto stabilito dall'A.N.AC. nella sua determina n. 1 di data 29 luglio 2014 nella fideiussione devono essere riportati gli estremi dell'autorizzazione.

La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria devono essere sottoscritte dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito o intermediario finanziario) e accompagnate, **a pena di esclusione**, da una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. di possedere il potere di

impegnare validamente il soggetto fideiussore (a tal fine si allega un fac-simile di dichiarazione – allegato n. 2).

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore a impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

I concorrenti devono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004 n. 123 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta, a pena di esclusione, dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), nonché formalizzata, con le modalità sopra specificate e integrata con le seguenti clausole:

- il soggetto fideiussore si impegna a risarcire l'Amministrazione in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario;
- il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile;
- assunzione dell'impegno incondizionato del soggetto fideiussore a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta dell'Ente garantito, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta ed entro 15 giorni dalla richiesta stessa;
- indicazione, quale Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti dell'Ente garantito, dell'Autorità giudiziaria in cui ha sede l'Ente garantito;
- impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della Stazione appaltante nel corso della procedura per un ulteriore periodo non superiore ad ulteriori 180 giorni se al momento della scadenza della garanzia non è ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione deve riportare, oltre alle clausole sopra indicate, anche le seguenti:

- la garanzia prestata ha validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- il mancato pagamento del premio o del corrispettivo non è opponibile alla stazione appaltante;
- il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dall'Amministrazione a semplice richiesta della stessa, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta.

La fideiussione deve inoltre riportare, **a pena di esclusione**, la seguente clausola:

- il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione appaltante.

Non sono ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione appaltante.

In caso di Associazione temporanea di imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile (qualora il Consorzio non partecipi in proprio all'asta), l'eventuale dimidiazione opera secondo le disposizioni dettate dall'Autorità per la Vigilanza su Contratti Pubblici con determinazione n. 44 del 27 settembre 2000: la medesima determinazione si applica in via analogica anche per le altre riduzioni previste dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito, il deposito cauzionale deve essere unico e intestato all'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito, il deposito cauzionale deve essere unico e intestato o comunque riconducibile a tutte le imprese del costituendo raggruppamento.

Il deposito cauzionale rimane vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le Imprese, a eccezione dell'Impresa aggiudicataria, per la quale lo svincolo avviene solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale,

l'Amministrazione provvede immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dalle Imprese a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale.

L'impresa aggiudicataria, prima della stipulazione del contratto, dovrà costituire **una cauzione** a garanzia del *corretto adempimento delle obbligazioni* derivanti dalla concessione ivi comprese le obbligazioni derivanti dai ripristini ambientali. La garanzia sarà determinata in base all'importo di contratto aggiudicato maggiorato della quota parte dei ripristini riferibile alla Fase oggetto di gara in base alle deliberazioni del Comitato Tecnico Interdisciplinare n.13/2016 dd. 10.03.2016 e n. 55/2009. La cauzione dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993 o del D.Lgs.175/1995 ss.mm. e dovrà contenere le clausole di cui all'**allegato 3**.

La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dovrà essere munita di autentica notarile, integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposto in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria.

Per tutta la durata del contratto, il concessionario deve dimostrare al Comune di Roverè della Luna la titolarità di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni a terzi con massimale minimo di € 1.000.000,00 per sinistro, e terrà in ogni caso esente il Comune di Roverè della Luna da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose che siano conseguenza dell'esercizio della presente concessione.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

In applicazione del disposto di cui all'art. 23 della L.P. n. 2/2016, in caso di mancanza, incompletezza o di ogni altra irregolarità essenziale di una o più delle dichiarazioni e/o documenti di cui al paragrafo 4 punto 2 (ivi compresa la mancata sottoscrizione), l'Autorità che presiede l'asta sospende la seduta e procede a richiedere al concorrente di presentare, nel termine specificamente indicato (e comunque non superiore a 10 giorni) e con le modalità fissate nella nota di richiesta, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle medesime dichiarazioni e/o elementi, con la precisazione che in ogni caso il mancato, inesatto o tardivo riscontro alla richiesta comporta l'esclusione dall'asta.

Ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 23 della L.P. n. 2/2016, si applica il soccorso istruttorio nel caso di:

a) mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione di una o più delle dichiarazioni del punto 2 del paragrafo 4 presentate da parte dei soggetti tenuti a renderle o mancata allegazione di copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore ove richiesta;

b) incompletezza o refusi materiali nelle dichiarazioni, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal presente bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente;

c) irregolarità nella cauzione, ovvero:

- mancata presentazione del deposito cauzionale: la regolarizzazione è ammessa nel solo caso in cui risulti che la predetta cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta;
- mancata sottoscrizione della fideiussione da parte del soggetto garante;
- mancata presentazione da parte del soggetto che sottoscrive la polizza della dichiarazione sostitutiva di possedere i poteri per impegnare validamente il fideiussore;
- presentazione di un deposito cauzionale di importo inferiore a quanto richiesto dal presente bando;
- mancanza anche di una sola delle clausole richieste ;
- incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal presente bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'offerente;
- errata indicazione del beneficiario e/o dell'oggetto della gara. Le cause di esclusione previste dal presente bando sono applicate in esito all'attivazione della procedura sopra descritta.

§ 6. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PROCEDURA DI GARA

La prima seduta di gara si svolgerà il giorno 27 giugno 2017 ad ore 15.00 presso la sala Consiliare del Comune di Roverè della Luna , in Piazza Unità d'Italia, 4, 38030 Roverè della Luna (TN).

L'affidamento verrà effettuato mediante procedura aperta, con aggiudicazione a favore del concorrente che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata secondo i criteri sotto indicati.

Criteri di valutazione dell'offerta:

- **offerta tecnica: punti 40**
- **offerta economica: punti 60**

La busta "**OFFERTA TECNICA**" resa **in carta legale o resa legale** e recare il numero di codice fiscale e di partita I.V.A. (se già in possesso) dell'offerente, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà contenere **l'offerta qualitativa**, che verrà valutata sulla base del progetto di utilizzo della cava.

L'offerta tecnica deve essere formulata in lingua italiana (o corredata da traduzione giurata) e datata e sottoscritta dall'offerente o da persona abilitata a impegnare validamente l'offerente e non può recare correzioni che non siano a loro volta controfirmate e sottoscritte;

Si precisa che costituisce causa di esclusione dalla gara la formulazione dell'offerta secondo modalità diverse da quelle sopra indicate, esclusa ogni regolarizzazione.

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, il plico contenente l'offerta deve essere controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante o da persona abilitata a impegnare validamente almeno una delle imprese partecipanti e recare l'indicazione della denominazione o ragione sociale di ciascuna delle imprese partecipanti. L'offerta deve contenere l'indicazione del codice fiscale e di partita I.V.A. di ciascuna delle imprese partecipanti e può essere sottoscritta dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto delle mandanti.

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il plico contenente l'offerta deve essere controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante o da persona abilitata a impegnare validamente almeno una delle imprese partecipanti e recare l'indicazione della denominazione o ragione sociale di ciascuna delle imprese partecipanti. L'offerta deve contenere l'indicazione del codice fiscale e di partita I.V.A. di ciascuna delle imprese partecipanti e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata.

In caso di consorzio non ancora costituito, il plico contenente l'offerta deve essere controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante o da persona abilitata a impegnare validamente almeno una delle imprese partecipanti e recare l'indicazione della denominazione o ragione sociale di ciascuna delle imprese partecipanti. L'offerta deve contenere l'indicazione del codice fiscale e di partita I.V.A. di ciascuna delle imprese partecipanti e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA QUALITATIVA

La valutazione della offerta qualitativa verrà effettuata seguendo i criteri di seguito esposti (**max punti 40**):

- a) tutela del lavoro nelle attività di coltivazione e lavorazione dei materiali di cava attraverso misure volte a garantire i diritti dei lavoratori, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (in particolare introduzione di obblighi di lavorazione con ricorso a propri dipendenti, caratteristiche del piano per l'occupazione e la qualità dell'ambiente di lavoro, introduzione clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale dei lavoratori e applicazione delle condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore e dal contratto territoriale integrativo provinciale) **max punti 15**
- b) transito esterno al paese **max punti 15**
- c) esperienza lavorativa nel settore superiore ad anni 5 **max punti 10**

SPECIFICAZIONI SUL CRITERIO DEI PUNTEGGI

Relativamente al punto a) verrà conferito il punteggio massimo all'offerta che garantirà la più alta tutela del lavoro nell'attività di cava, garantendo le maggiori misure volte a garantire i diritti dei lavoratori, la salute e la sicurezza sul luogo del lavoro e l'occupazione. Alle altre offerte verranno applicati punteggi secondo un criterio di proporzionalità.

Relativamente al punto b) verrà conferito il punteggio massimo a chi garantirà la migliore compatibilità ambientale con minor criticità dovuta al transito dei mezzi impiegati nella cava all'interno del centro abitato di Roverè della Luna, in base al tragitto che verrà dichiarato di percorrere. Alle altre offerte verranno applicati punteggi secondo un criterio di proporzionalità.

Relativamente al punto c) per questa parte dell'offerta tecnica va dichiarata l'esperienza lavorativa nel settore in base ai dati della C.C.I.A.A. d'iscrizione della Ditta. In caso di associazione temporanea d'impresе verrà presa in considerazione solamente il dato della Ditta Capofila.

In caso di non puntuale specificazione dei parametri di valutazione inerenti l'offerta tecnica sopra espressi il punteggio conferito sarà pari a "0." Parimenti le offerte condizionate riceveranno un punteggio pari a "0".

La busta "**OFFERTA ECONOMICA**", debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà contenere **l'offerta economica**, redatta in carta legale (marca da bollo da euro 16,00), riportante:

- a) le generalità, il codice fiscale, l'eventuale ragione sociale, il domicilio, il recapito e l'attività dell'offerente;
- b) l'indicazione tanto in cifre che in lettere **del canone a metro cubo offerto, espresso in euro con offerte in aumento** rispetto al prezzo a base di gara fissato dall'Amministrazione Comunale;
- c) la data e la firma dell'offerente unitamente alle dichiarazioni richieste e specificate al punto 1 lett.c del § 4 e riportate nell'**allegato 4**.

In caso di discordanza tra il canone annuale indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello più favorevole per l'Amministrazione Comunale.

Non sono ammesse offerte economiche alla pari o in ribasso o comunque condizionate, nè offerte parziali.

Si ricorda inoltre che il prezzo offerto sarà quello applicato ad ogni tipo di scavo, previa determinazione del volume, a prescindere dalla sua qualità.

All'offerta più alta pervenuta, con riferimento al canone a metro cubo posto a base di gara, saranno attribuiti **60 punti**.

Le altre offerte saranno valutate in proporzione, secondo la seguente formula:

Canone offerto a mc
----- x 60

Canone piu elevato offerto a mc

Il punteggio cosi calcolato sarà arrotondato alla 2° cifra decimale dopo la virgola. La 2° cifra decimale a sua volta sarà arrotondata all'unità superiore, qualora la 3° cifra decimale sia pari o superiore a 5.

MODALITÀ DI ESPERIMENTO DELLA GARA E DI AGGIUDICAZIONE

La fase preliminare della gara avrà luogo il giorno 27 giugno 2017 alle ore 15.00 presso la Residenza Municipale, piazza Unità d'Italia, 4, 38030 – Roverè della Luna in seduta pubblica. La Commissione di gara in seduta pubblica, procederà all'apertura delle buste e verificherà la correttezza dei documenti per l'ammissione o l'esclusione dalla gara. Verificherà inoltre la regolarità formale delle offerte tecniche, previa apertura delle relative buste, al termine della quale provvederà alla sospensione della seduta, rinviando gli atti alla Commissione tecnica. La Commissione tecnica procederà poi, in una o più sedute non pubbliche, a predisporre una istruttoria tecnica della documentazione presentata ed all'assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, nuovamente in seduta pubblica, la Commissione procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate dai concorrenti. La data della seduta pubblica per l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche verrà comunicata ai concorrenti ammessi tramite fax e/o PEC. La Commissione di gara al termine della procedura dichiarerà l'aggiudicazione a favore della ditta che otterrà il punteggio più elevato. Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta ritenuta valida dal Presidente di gara. L'offerta vincolerà i concorrenti per un periodo di sei mesi, decorrenti dalla data di scadenza del bando e l'aggiudicatario per l'intera durata del contratto.

Il Comune di Roverè della Luna procederà alla verifica delle attestazioni rese in sede di partecipazione alla gara da parte dell'aggiudicatario. Qualora la documentazione acquisita non confermi quanto attestato, il Comune di Roverè della Luna disporrà l'annullamento della aggiudicazione ed effettuerà analogo verifica nei confronti del concorrente che segue in graduatoria per procedere all'aggiudicazione al medesimo. Il Comune di Roverè della Luna si riserva altresì la facoltà di verificare le dichiarazioni prodotte anche da parte di altri concorrenti non risultati aggiudicatari.

L'obbligatorietà del mantenimento dei requisiti dichiarati e le prescrizioni progettuali sono declinate secondo le disposizioni contenute nel disciplinare tipo, che fa parte integrante del presente bando di gara.

Qualora le offerte suscettibili di aggiudicazione risultino essere in identica misura da due o più concorrenti, il Presidente procede a una gara tra gli stessi, e la coltivazione della cava viene aggiudicata al miglior offerente. Ove nessuno di coloro che abbiano presentato offerte uguali sia presente, o, se presenti, gli stessi non vogliano migliorare l'offerta, si procede a estrazione a sorte degli aggiudicatari (art. 10 D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10/40/Leg.).

Inoltre, la gara è aggiudicata anche se perviene un'unica offerta purché la stessa sia ritenuta congrua e conforme alle prescrizioni del presente bando e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m., della L. P. 19 luglio 1990 n. 23 e s. m., del Regolamento di attuazione della medesima L. P. n. 23/1990 e s. m. approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n.10/40/Leg. e del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m..

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla gara previste dal presente bando, il Presidente può comunque disporre l'esclusione dalla gara dell'offerente nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità riguardanti la chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

N.B.:

Tutte le comunicazioni inerenti alla gara sono inoltrate ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata o, ove non possibile, mediante raccomandata a.r..

Della convocazione delle sedute pubbliche di gara è data in ogni caso notizia anche mediante pubblicazione di specifico messaggio sul sito internet dell'Amministrazione.

§ 7. CONCESSIONE DELLA CAVA

La concessione della cava avverrà alla ditta che presenterà l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione, previa verifica di legge delle 12 dichiarazioni presentate in forma di autocertificazione e la presentazione della cauzione definitiva a garanzia del corretto adempimento della concessione-contratto, dei ripristini e polizza assicurativa R.C.T. come previsto dal § 5.

La consegna della cava potrà avvenire immediatamente dopo l'aggiudicazione subordinatamente all'acquisizione della certificazione antimafia ai sensi del D.P.R. n. 252/1998 e previa verifica dei requisiti dichiarati.

Il soggetto aggiudicatario dovrà, nel giorno fissato dall'amministrazione presentarsi per la stipula del contratto con la documentazione richiesta. In caso di mancata presentazione il Comune di Roverè della Luna potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione e ad affidamento al secondo classificato. Il Comune di Roverè della Luna provvederà ad imputare alla medesima impresa aggiudicataria e rinunciataria i danni derivanti dal nuovo affidamento ai sensi del codice civile, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto (registrazione, valori bollati, diritti di segreteria, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico della ditta aggiudicataria.

§ 8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che le finalità del trattamento dei dati richiesti riguardano l'accertamento dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione per la partecipazione alle gare d'appalto previsti dalle vigenti norme in materia (L.P. n. 23/1990 e ss. mm. e i., L. n. 575/1965 e ss.mm. e i. e D.P.R. n. 252/1998 e ss.mm. e i.). Il trattamento dei dati, effettuato con strumenti manuali e/o informatici mediante procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza, riguarda anche dati giudiziari.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi della normativa sopraccitata. In caso di rifiuto a fornire i dati, le conseguenze sono l'impossibilità di ammissione alla procedura di gara, ovvero a stipulare il contratto per colpa dell'aggiudicatario, con le ulteriori conseguenze normativamente previste.

I dati personali potranno essere comunicati a soggetti esterni previsti dalla legge ed esclusivamente in base ad obbligo di legge; i dati non saranno oggetto di diffusione. E' fatto comunque salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della L. n. 241/1990 e ss.mm. e i. e della L.P. n. 23/1992 e ss.mm. e i. Spettano all'interessato i diritti previsti all'art. 7 del Codice, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra i quali il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.

Il titolare del trattamento dei dati e il Comune di Roverè della Luna, il soggetto responsabile del trattamento e il Segretario del Comune di Roverè della Luna.

§ 9. ULTERIORI INFORMAZIONI

Presso la sede del Comune di Roverè della Luna durante le ore di ufficio è possibile prendere visione della documentazione relativa alla concessione.

Del presente procedimento di gara è responsabile il Responsabile Segretario Comunale dott.ssa Paola Gallina – tel. 0461 658524 – fax 0461 659095, unica persona abilitata a corrispondere alle richieste di chiarimenti, da effettuarsi, comunque, per iscritto (anche via fax).

Il presente bando è pubblicato in forma integrale all'Albo telematico del Comune di Roverè della Luna dal giorno 31 maggio 2017 al giorno 27 giugno 2017 e sul sito del Comune di Roverè della Luna www.comune.roveredellaluna.tn.it

L'avviso viene pubblicato per estratto su un quotidiano a diffusione locale a norma dell'art.18 comma 2 della L.P.19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm. Copia degli elaborati progettuali unitamente ad informazioni specifiche di carattere tecnico possono essere richieste al progettista Dott. Ing. Daniele Sartorelli avente Studio tecnico in Pergine Valsugana, vicolo degli Orti, 3 – tel. 0461/530680.

Sopralluoghi presso il sito della cava potranno essere effettuati previo contatto telefonico n. 0461/658524 con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale geom. Stefano Moser.

Il Sindaco

f.to Luca Ferrari

Allegati

Allegato 1) – Fac-simile di dichiarazione di cui al punto 2 del paragrafo 4 del bando d'asta;

Allegato 2) – Modalità di costituzione della cauzione provvisoria

Allegato 3) – Modalità di costituzione della cauzione definitiva

Allegato 4) – Fac-simile di offerta economica

Documenti di riferimento

1. Progetto di coltivazione della cava nell'area estrattiva del Comune di Roverè della Luna, a firma del tecnico dott. ing. Daniele Sartorelli, con le prescrizioni del Comitato Tecnico Interdisciplinare;

2. schema di disciplinare di concessione.

Allegato 1) – Fac-simile di dichiarazione di cui al punto 2 del paragrafo 4 del bando d’asta (da includere nel plico esterno alla busta contenenti le offerte)

OGGETTO: ASTA PER L’ASSEGNAZIONE DEL PROGETTO DI COLTIVAZIONE DELLA CAVA “ISCHIELLO – SORT DELL’ISCHIA” – PPFF. 390/1 – 390/10 C.C. ROVERE’ DELLA LUNA.

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____ avente sede in _____ via _____ codice attività _____, chiede di essere ammesso a partecipare alla gara in oggetto e nel contempo

DICHIARA

Secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000:

A) DATI IDENTIFICATIVI DELL'OFFERENTE

denominazione, ragione sociale, ditta
dell'Offerente _____
con sede legale _____ via/piazza _____ n. _____
CAP _____
n. telefono _____ n. fax _____ e-mail _____
indirizzo PEC _____
codice fiscale _____ partita Iva _____

– che i dati sopra riportati si intendono validi anche per le comunicazioni di cui all'art. 25 della L.P. n. 2/2016 e 76 del D.Lgs. n. 50/2016;

OPPURE

- di eleggere domicilio per le comunicazioni di cui all'art. 25 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e 76 del D.Lgs. n. 50/2016 attinenti la presente procedura (se diverso dalla sede legale):

via/piazza _____ n. _____ CAP _____ Città _____
Provincia _____

B) (EVENTUALE) FORMA DELLA PARTECIPAZIONE

(se associazione temporanea non ancora costituita)

che l'impresa intende partecipare in raggruppamento così composto:

Impresa mandataria: _____
quota _____ % di partecipazione al raggruppamento

Impresa mandante: _____
quota _____ % di partecipazione al raggruppamento

Impresa mandante: _____
quota _____ % di partecipazione al raggruppamento

Impresa mandante: _____
quota _____ % di partecipazione al raggruppamento

e **che si impegna**, in caso di aggiudicazione, **a costituire il raggruppamento conformandosi** alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

(solamente per i consorzi, qualora non partecipino in proprio all'asta) (cliccare sul quadratino

contenente l'ipotesi ricorrente)

- (se consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016) **che le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa sono le seguenti:**

--

- (se consorzio stabile di cui all'art. 45 comma 2 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016) **che le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa sono le seguenti:**

--

- (se consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016) **che le Imprese che costituiscono il Consorzio sono le seguenti:**

--

- (se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 45 comma 2 lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016) **che le Imprese che costituiranno il Consorzio sono le seguenti:**

Impresa	_____	quota
_____ %		
Impresa	_____	quota
_____ %		
Impresa	_____	quota
_____ %		

con impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici.

C. MOTIVI DI ESCLUSIONE

- l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 così come specificati alla lettera c) del punto 1 del paragrafo 4.2 del bando di gara.**

N.B.

In caso di imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, o di imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale o

per il caso di curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio si rimanda a quanto disposto dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m. e dell'articolo

110 del D.Lgs. n. 50/2016 riportati nel bando: la presente dichiarazione deve essere integrata con la descrizione della situazione in cui versa l'Impresa e corredata dalla documentazione prescritta dalle norme indicate e dall'attestazione delle autorizzazioni acquisite che consentono la partecipazione alla gara.

N.B.

A norma dell'art. 22 comma 4 della L.P. n. 2/2016 l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di

cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 **DEVE** presentare una dichiarazione attestante la propria situazione giuridica con riferimento ai motivi di esclusione.

D. ALTRE DICHIARAZIONI

che non ricorrono le ulteriori cause di esclusione descritte nella lettera d) del punto 1 del paragrafo 4.2 del

bando di gara e precisamente:

- che l'impresa non versa nella **situazione interdittiva di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.** - ossia che nei tre anni precedenti la data del bando non ha concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove l'Impresa stessa sia stata destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
- che l'impresa non è soggetta all'applicazione di una delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 lettere a) e c), del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m. o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
- che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto del lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle disposizioni della legge 12 marzo 1999 n. 68.

oppure

- che l'Impresa non è soggetta al rispetto degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 in quanto occupante meno di 15 dipendenti oppure che l'Impresa non è soggetta al rispetto degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 in quanto occupante un numero di dipendenti compreso fra 15 e 35 specificando in tale ultimo caso di non aver effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000.
- Che l'Impresa è iscritta alla Camera di Commercio I.A.A. di _____ al n. _____ dal _____ nel settore di attività _____

NB: si invitano i concorrenti a completare la dichiarazione presente con le informazioni che seguono (necessarie per procedere alle verifiche successive all'aggiudicazione).

DICHIARA, inoltre, ai fini degli adempimenti successivi all'aggiudicazione:

- che l'indirizzo dell'Agenzia delle Entrate di riferimento è il seguente:

- che l'indirizzo dell'Ufficio provinciale con riferimento alla L. n. 68/1999 e s.m. (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) è il seguente:

Luogo _____ Data _____

firma del dichiarante

Allegati:

- **copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;**
- **(eventuale) ulteriore documentazione di cui alle lettere e) e/o f) del punto 1) del paragrafo 4.2 del bando di gara.**

N.B. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese la dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante (o procuratore) di ciascuna impresa raggruppata.

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che:

- a) i dati vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: valutazione dell'idoneità morale dell'offerente e verifica delle dichiarazioni relative ai fini della partecipazione alla gara e della stipulazione del contratto;
- b) il trattamento riguarda anche dati sensibili e/o giudiziari (esistenza di condanne penali e di sanzioni previste dalla normativa antimafia), ai sensi di quanto disposto da: L.P. n. 2/2016, L.P. n. 23/1990 e s.m., D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m. e dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.;
- c) i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
- d) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai sensi di: L.P. n. 2/2016, L.P. n. 23/1990 e s.m., D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m. e D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.. Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che il Comune di Roverè della Luna possa ammettere l'Impresa alla gara e/o pervenire alla stipula del contratto;
- e) i dati possono essere comunicati a: ANAC e osservatorio provinciale per i lavori pubblici all'Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL e Cassa Edile, CCIAA, Agenzia del lavoro (o Uffici provinciali del lavoro), uffici del Casellario giudiziale, Commissariato del Governo (o Prefettura competente), Corpo di Polizia Municipale e Autorità Giudiziaria e di PS che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso;
- f) i dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli incaricati dell'Ufficio Tecnico;
- g) ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, l'interessato ha diritto di :
 - richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
 - ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
 - richiedere di conoscere l'origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
 - aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
 - opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
- h) Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roverè della Luna;
- i) Responsabile del trattamento è il Segretario Comunale;

Allegato 2)

MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA

Nel caso di cauzione costituita mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, le stesse dovranno essere redatte in conformità delle sottoindicate modalità:

- a) sottoscrizione del Legale rappresentante del soggetto fidejussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di Credito) da presentare in una delle seguenti modalità alternative:
- a1) autentica notarile integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fidejussore apposto in calce alla fidejussione bancaria o alla polizza fidejussoria;
 - a2) presentazione di una separata dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 attestante la legale qualità del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria ed il suo potere di impegnare validamente il soggetto fidejussore, nonchè sottoscrizione semplice della fidejussione bancaria o della polizza fidejussoria;
 - a3) presentazione di una separata istanza, rivolta dal soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria all'Amministrazione appaltante affinché la stessa prenda atto del regolare rilascio delle garanzie suddette. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 l'istanza deve recare in allegato copia fotostatica di un documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore. L'istanza stessa deve, inoltre, essere corredata dai documenti, in originale o copia autenticata (secondo le modalità indicate negli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000), comprovanti il potere del soggetto sottoscrittore della polizza fidejussoria o della fidejussione bancaria di impegnare validamente il soggetto fidejussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito);
- b) indicazione espressa che la garanzia prestata ha efficacia fino al momento della liberazione del debitore principale da parte dell'Ente garantito, con la specificazione che la liberazione avverrà al momento dell'aggiudicazione nei confronti delle Imprese non risultate aggiudicatarie ed al momento della stipulazione del contratto per l'Impresa risultata aggiudicataria;
- c) espressa indicazione di tutte le clausole di seguito indicate:
- rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, comma 2, del Codice Civile;
 - assunzione dell'impegno incondizionato del soggetto fidejussore a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta dell'Ente garantito, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta ed entro 15 giorni dalla richiesta stessa;
 - inopponibilità all'Ente garantito del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell'eventuale corrispettivo per la fidejussione bancaria da parte del debitore principale;
 - indicazione, quale Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti dell'Ente garantito, dell'Autorità giudiziaria in cui ha sede l'Ente garantito;
 - nel caso in cui la polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria contengano la clausole per cui "Il contraente e tenuto, a semplice richiesta della Società assicuratrice, a provvedere alla sostituzione della presente garanzia, con altra accettata dall'Ente garantito, liberando conseguentemente la Società stessa nei seguenti casi ... In mancanza della suddetta liberazione il contraente si obbliga a costituire un pegno presso la Società in contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo massimo garantito con la presente polizza", e necessaria l'espressa indicazione della seguente ulteriore clausola: "La mancata costituzione del suddetto pegno non può in nessun caso essere opposta all'Ente garantito";
 - rinuncia del fideiussore ad avvalersi dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile.

d)non sono ammesse polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune.

Si precisa che la fidejussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Sul punto si ricorda che, valgono le disposizioni contenute nel paragrafo 5 del bando.

Allegato 3)

MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELLA CAUZIONE DEFINITIVA

Nel caso di cauzione definitiva costituita mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, le tesse dovranno essere redatte in conformità delle sottoindicate modalità:

- a) sottoscrizione del Legale rappresentante del soggetto fidejussore (Compagnia di assicurazione o istituto di Credito) da presentare con autentica notarile della sottoscrizione, integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fidejussore apposto in calce alla fidejussione bancaria o alla polizza fidejussoria;
- b) espressa indicazione che "la garanzia prestata ha efficacia fino all'avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte del Sindaco cui compete la gestione del contratto".
- c) espressa indicazione di tutte le clausole di seguito indicate:
 - rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, comma 2, del Codice Civile;
 - assunzione dell'impegno incondizionato del soggetto fidejussore a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta dell'Ente garantito, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta ed entro 15 giorni dalla richiesta stessa;
 - inopponibilità all'Ente garantito del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell'eventuale corrispettivo per la fidejussione bancaria da parte del debitore principale;
 - indicazione, quale Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti dell'Ente garantito, dell'Autorità giudiziaria in cui ha sede l'Ente garantito;
 - nel caso in cui la polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria contengano la clausole per cui "Il contraente e tenuto, a semplice richiesta della Società assicuratrice, a provvedere alla sostituzione della presente garanzia, con altra accettata dall'Ente garantito, liberando conseguentemente la Società stessa nei seguenti casi ... In mancanza della suddetta liberazione il contraente si obbliga a costituire un pegno presso la Società in contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo massimo garantito con la presente polizza", e necessaria l'espressa indicazione della seguente ulteriore clausola: "La mancata costituzione del suddetto pegno non può in nessun caso essere opposta all'Ente garantito";
 - rinuncia del fidejussore ad avvalersi dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
- d) non saranno ammesse polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune;
- e) importo determinato sulla base delle prescrizioni del bando di gara.

Si precisa che la fidejussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Allegato 4) – Fac-simile di offerta economica

Marca
da bollo
Euro 16,00

Modulo di offerta

(da inserire in apposita busta denominata "OFFERTA ECONOMICA")

Concessione della **"Cava Ischiello – Sort dell'Ischia C.C. Roverè della Luna"**

Il sottoscritto, _____ nato il _____ a _____ (__) e residente in _____ (__), Via _____ Codice fiscale _____, in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta _____, con sede in _____, via _____ P.Iva n. _____), con riferimento al bando di gara e relativo progetto di coltivazione pubblicato dal Comune di Roverè della Luna con prot. ___ di data __/__/__, per la concessione della cava "Ischiello – Sort dell'Ischia" – pp. ff. 390/1 – 390/10 C.C. Roverè della Luna

OFFRE

L'importo di Euro,... (diconsi Euro), quale canone al metro cubo di materiale estratto.

DICHIARA

- la completa accettazione del progetto di coltivazione della cava Ischiello – Sort dell'Ischia – pp. ff. 390/1 – 390/10 C.C. Roverè della Luna e relative prescrizioni della Provincia Autonoma di Trento (deliberazioni del Comitato Tecnico Interdisciplinare n. _____);
- l'accettazione integrale delle clausole del presente bando di gara e dello schema di disciplinare;
- che il rappresentante della ditta si è recato sulla cava ed ha preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari;
- il possesso delle qualifiche necessarie in base alla legge per l'esecuzione del Progetto;
- l'impegno ad eseguire il Progetto secondo i principi di qualità, professionalità e correttezza;
- di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza nonché di tutti gli oneri conseguenti alla peculiare ubicazione dei lavori.
- Di impegnarsi a versare il canone annuo minimo netto pari a 56.000,00, risultante dal prezzo unitario per la quantità minima di volume di materiale da estrarre nell'anno individuata dal progetto di coltivazione, dovuto anche quando la quantità estratta è inferiore a quella minima.

Li ,

Firma
